



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

Art. 204

Conti dei fornitori (art. 177, d.P.R. n. 554/1999)

In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.

(16)

Versione in vigore dal 19 aprile 2016 secondo Normattiva, non più in vigore dal 30 maggio 2018 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
Parte	II — Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
Titolo	IX — Contabilità dei lavori
Capo	I — Scopo e forma della contabilità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(16) Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/regolamento-di-esecuzione-ed-attuazione-del-decreto-legislativo-12/art-204-conti-dei-fornitori-art-177-d-p-r-n-554-1999/versione/17>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it